

COMUNE DI CASINA

Provincia di Reggio Emilia

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Casina partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Agenzia per la Mobilità S.r.l. di Reggio Emilia – (trasporto pubblico locale) con una quota del 0,34%;
2. Iren S.p.A. - (gestore servizi di distribuzione acqua –gas – rifiuti) con una quota dello 0,0649% (IREN S.p.A. è quotata sul mercato di borsa italiano);
3. Agac Infrastrutture S.p.A. con una quota del 0,4625%
4. Piacenza Infrastrutture S.p.A. con una quota del 0,185%
5. Lepida spa - (sviluppo sistemi informativi tra Enti della Regione E.R.) con una quota del 0,0054%
6. Matilde di Canossa S.r.l. – in liquidazione – con una quota del 0,22%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano ad eccezione della quota in IREN S.p.a. essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Casina, oltre a far parte dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, partecipa all'Azienda Servizi alla Persona "Don Cavalletti", all'Azienda Casa Emilia Romagna, al Consorzio Ars Canusina, al Consorzio Azienda Consorziale Trasporti e al Consorzio Energetico Veneto.

L'adesione alla Unione di Comuni e la partecipazione a Consorzi, Associazioni e Fondazioni, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale Srl

L'Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale S.r.l. non è interamente di proprietà del comune.

La Società è stata costituita il 01/01/2013.

L'Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale S.r.l. gestisce *servizi pubblici di interesse generale disciplinati da specifica normativa*.

La società è prevista dall'art. 19 della legge regionale 02 ottobre 1998, n. 30: "disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale per coadiuvare gli Enti locali nella pianificazione della mobilità nel territorio con particolare cura per gli aspetti di sviluppo della cosiddetta "mobilità sostenibile".

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà dell'Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale S.r.l. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

RAGIONE SOCIALE	Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale S.r.l.
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,34%
DURATA IMPEGNO	2030
ONERI COMPLESSIVI A CARICO DEL BILANCIO DEL COMUNE (pagamenti 2013)	0,00 €

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ALTRI ORGANI DI GOVERNO	1
---	---

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ALTRI ORGANI DI GOVERNO			
NOMINATIVO	COMPENSO	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA
Sindaco nell'assemblea dei soci	0,00 €		

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI	
2011	società attiva dal 01/01/2013
2012	società attiva dal 01/01/2013
2013	53.826,00 €

DATI RELATIVI AGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E TRATTAMENTI ECONOMICO COMPLESSIVO			
NOMINATIVO	COMPENSO	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA

Vernaci Michele	Spese per viaggi di servizio e missioni nel 2013: 699,00 €		31/12/2016

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

Funzioni di Agenzia per la mobilità e trasporto pubblico ai sensi della legge Regionale 30/1998

2. AGAC Infrastrutture Spa

La Società Agac Infrastrutture S.p.a. non è interamente di proprietà del comune.

La Società è stata costituita il 24 febbraio 2005.

La Società Agac Infrastrutture S.p.a. gestisce *servizi strumentali agli Enti proprietari*.

Società Agac Infrastrutture S.p.a., di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società Agac Infrastrutture S.p.A. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti) in quanto la partecipazione stessa è talmente esigua da non comportare oneri a carico dell'Ente.

RAGIONE SOCIALE	AGAC Infrastrutture S.p.a.
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,46%
DURATA IMPEGNO	2050
ONERI COMPLESSIVI A CARICO DEL BILANCIO DEL COMUNE (pagamenti 2013)	0,00 €

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ALTRI ORGANI DI GOVERNO	1
---	---

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ALTRI ORGANI DI GOVERNO			
NOMINATIVO	COMPENSO	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA
Sindaco nell'Assemblea dei soci	0,00 €		

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI	
2011	2.047.717,00 €
2012	1.804.189,00 €
2013	1.934.603,00 €

DATI RELATIVI AGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E TRATTAMENTI ECONOMICO COMPLESSIVO			
NOMINATIVO	COMPENSO	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA

Alessandro Verona	9.000,00 €	10/06/2013	

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

Ideazione, progettazione, realizzazione diretta e gestione di servizi del patrimonio dei Soci Pubblici, con particolare riguardo ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie e dell'energia e riguardo alla gestione di impianti, anche a rete, di infrastrutture, immobili e, più in generale, di dotazioni patrimoniali e territoriali dei Soci Pubblici, funzionali all'erogazione di servizi esclusivamente in favore dei Soci pubblici stessi.

3. Piacenza Infrastrutture Spa

La Società Piacenza Infrastrutture S.p.a. non è interamente di proprietà del comune.

La Società è stata costituita il 16 febbraio 2005.

La Società Piacenza Infrastrutture S.p.a. gestisce *servizi strumentali agli Enti proprietari*.

Società Piacenza Infrastrutture S.p.a., di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società Piacenza Infrastrutture S.p.A. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti) in quanto la partecipazione stessa è talmente esigua da non comportare oneri a carico dell'Ente.

RAGIONE SOCIALE	Piacenza Infrastrutture S.p.a.
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,185 %
DURATA IMPEGNO	2050
ONERI COMPLESSIVI A CARICO DEL BILANCIO DEL COMUNE (pagamenti 2013)	0,00 €

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/ALTRI ORGANI DI GOVERNO	1
---	---

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ALTRI ORGANI DI GOVERNO			
NOMINATIVO	COMPENSO	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA
Sindaco nell'Assemblea dei soci	0,00 €		

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI	
2011	402.002,00 €
2012	268.403,00 €

2013	281.966,00 €
------	--------------

DATI RELATIVI AGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E TRATTAMENTI ECONOMICO COMPLESSIVO			
NOMINATIVO	COMPENSO	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA
Mauro Rai - Amministratore Unico	nessun compenso nel 2013. Deliberato dall'Assemblea un compenso per il 2014 pari a € 5.000,00 lordi annui	02/04/2012	anno 2015

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

Messa a disposizione delle reti, degli impianti e delle dotazioni funzionali all'espletamento del servizio idrico integrato.

4. Lepida S.p.a.

La Lepida S.p.a. non è interamente di proprietà del comune.

La Società è stata costituita il 1 agosto 2007.

La Società Lepida S.p.a. gestisce *servizi strumentali agli Enti proprietari*.

Lepida S.p.a., di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

La società Lepida S.p.a. è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti-Soci e degli Enti collegati alla rete a banda larga Lepida, e per l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete. Lepida SpA agisce, nell'ambito della Community Network dell'Emilia-Romagna, sulla dimensione tecnologica per quanto concerne il sistema infrastrutturale, e sui servizi innovativi in coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna (PiTER). Lepida SpA produce idee di innovazione per la Pubblica Amministrazione, creando così opportunità per il mercato ICT verso la PA, e opera come partner facilitatore per l'innovazione.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società Lepida S.p.a. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti) in quanto indispensabile per le attività di coordinamento su tutto il territorio provinciale, in tema di sviluppo strategico delle infrastrutture tecnologiche.

RAGIONE SOCIALE	Lepida S.p.a.
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,0054 %
DURATA IMPEGNO	2050
ONERI COMPLESSIVI A CARICO DEL BILANCIO DEL COMUNE (pagamenti 2013)	3.673,98 €

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEL	0
-------------------------------	---

COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ALTRI ORGANI DI GOVERNO			
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ALTRI ORGANI DI GOVERNO			
NOMINATIVO	COMPENSO	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI	
2011	142.412,00 €
2012	430.829,00 €
2013	208.798,00 €

DATI RELATIVI AGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E TRATTAMENTI ECONOMICO COMPLESSIVO			
NOMINATIVO	COMPENSO	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA
Piera Magnarti - Presidente	43.952,00 €	01/08/2013	anno 2016
Tiziano Corradori - Consigliere	0,00 €	01/08/2013	anno 2016
Gianluca Mazzini - Consigliere	0,00 €	01/08/2013	anno 2016

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

Società strumentale alla Regione e alle Autonomie locali per fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004; fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione.

5. Iren S.p.a.

Forma giuridica: società per azioni

La proprietà delle azioni Iren Spa deriva dalla originaria proprietà di una quota della società di AGAC S.p.a. e successivamente di Enia S.p.a..

Il 01/07/2010, dalla fusione di Enia S.p.a. e Iride S.p.a. , nacque Iren Spa.

I titoli azionari di Iren Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

Mantenere la partecipazione in quanto economicamente rilevante e perché la società gestisce le reti e gli impianti relativi al servizio idrico integrato, in stretta collaborazione con ATO.

La quota di capitale di Iren Spa in punto di diritto è una "*partecipazione societaria*", ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al minuscolo pacchetto azionario in Iren Spa del comune esulano dal presente.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

Soci e quota di partecipazione: Comune di Reggio Emilia 7,77%, altri soci: Finanziaria Sviluppo utilities 33,3%, Comune di Parma 6,1%, Finanziaria Città di Torino 7,4%, Intesa San Paolo 2,8%, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 2,3%, Comune di Piacenza e altri Comuni emiliani 7,9%, Altri azionisti 32,5% (fra cui Comune di Casina 0,0649%)

Organo di Amministrazione: 13 Amministratori

Nr personale dipendente: 261

Patrimonio Netto (Bilancio 2013): € 1.536.777.432

Capitale sociale (Bilancio 2013): € 1.276.225.677

Trend Risultati d'esercizio:

Risultato esercizio 2011	Risultato esercizio 2012	Risultato esercizio 2013
€ -57.042.700	€ 57.975.638	€ 86.859.395,3

Oggetto sociale: Iren spa, holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali. Le cinque società indirette (Iren Acqua Gas, Iren Energia, Iren Mercato, Iren Emilia, Iren Ambiente) operano nei diversi settori di attività.

Il Comune di Casina detiene nr 827.832 azioni dal valore nominale di 1 € così suddivise:

1. nr 158.290 azioni fuori patto
2. nr 669.542 azioni del patto

Azioni di razionalizzazione già svolte e situazione esistente	<p>E' una società multiutility quotata in borsa che svolge servizi a rilevanza economica a supporto delle politiche dell'Ente. Occorre sottolineare che l'ambito di intervento dell'azione comunale si è esteso nei servizi pubblici locali quali ad esempio i rifiuti, la distribuzione del gas, acqua in gestione alla società. Trattasi di servizi di interesse generale riconducibili ai servizi pubblici locali.</p> <p>La revisione della governance della società fatta nel corso del 2013 ha portato ad una riduzione del numero dei consiglieri ed una semplificazione del vertice, con un notevole risparmio di costi associato alla semplificazione del vertice.</p> <p>Non si prevedono ulteriori azioni di razionalizzazione in quanto la società opera sul mercato e produce rilevanti benefici economici a favore del Comune.</p> <p>La società distribuisce annualmente utili al Comune di 43.295,61 (€ 5.184.366,37 di utili distribuiti nel 2013).</p>
Azioni correttive e possibili azioni di razionalizzazione da svolgere, tempi e modalità	<p>Valutazione della possibilità di cedere progressivamente azioni per il sostenimento degli investimenti dell'ente. Tale valutazione sarà effettuata entro i termini previsti per approvazione del bilancio 2016.</p>

6. Matilde di Canossa Srl

La società Matilde di Canossa Srl è di proprietà del comune di Casina al 0,22%.

La Società Matilde di Canossa S.p.A. è stata costituita con atto del notaio Dr. Giuseppe Beccari, repertorio n. 132430 in data 5 marzo 1994.

L'oggetto della Società è la "promozione e valorizzazione turistica e culturale del territorio Matildico".

Si è trasformata in S.r.l. dal 1 maggio 2010.

Attualmente la società è soggetta a procedura di scioglimento e liquidazione.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

RAGIONE SOCIALE	Matilde di Canossa S.r.l.		
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,22%		
DURATA IMPEGNO	Data scioglimento: 19/12/2014		
ONERI COMPLESSIVI A CARICO DEL BILANCIO DEL COMUNE (pagamenti 2013)	0,00 €		
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ALTRI ORGANI DI GOVERNO	0		
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ALTRI ORGANI DI GOVERNO			
NOMINATIVO	COMPENSO	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI	
2011	-68.009,00 €
2012	-415.752,00 €
2013	-81.379,00 €

DATI RELATIVI AGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E TRATTAMENTI ECONOMICO COMPLESSIVO			
NOMINATIVO	COMPENSO	DATA DI NOMINA	DATA DI SCADENZA
Giancarlo Attolini - amministratore unico	10.400,00 €	01/05/2013	01/05/2016

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

Valorizzazione turistica - culturale del territorio matildico

